

Prot. n.349/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 16 Dicembre 2014

Oggetto: **Chiarimenti sulla detrazione del 50% -***Caldaie a biomasse nell'ambito di ristrutturazioni edilizie senza demolizione –*

Informiamo le imprese associate che nella risposta all'Interrogazione parlamentare n. 5-03940 del sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti è emerso che per la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a biomassa, nell'ambito di ristrutturazione edilizia senza demolizione, ma con ampliamento, non è possibile fruire del bonus IRPEF/IRES del "65%" (risparmio energetico), ma viene riconosciuta l'applicabilità della detrazione IRPEF del "50%" (recupero edilizio).

Come noto, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa beneficiano della detrazione IRPEF/IRES del cd. "55%", ai sensi dell'art. 1, comma 344 della legge 296/2006, che agevola gli interventi cd. di "riqualificazione globale" volti ad ottenere la riqualificazione energetica dell'edificio.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. 36/E del 2007 ha precisato che nelle ipotesi di "riqualificazione globale" non è specificato quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, essendo l'intervento definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato.

Diversamente, con la R.M. 4/E del 2011, è stato chiarito che la detrazione è esclusa per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento, sempre senza demolizione, che raggiungano la "riqualificazione globale" dell'edificio, in quanto, per questi ultimi, la detrazione è subordinata al rispetto di determinati requisiti di "risparmio energetico", da calcolarsi con riferimento all'intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall'ampliamento.

Sul punto, con l'interrogazione in oggetto, si è da ultimo espresso il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti che, con riferimento a tale fattispecie, ha:

- confermato l'inapplicabilità della detrazione del 65%, perché nelle ipotesi di ristrutturazione con ampliamento, la diversità dell'edificio prima e dopo l'intervento, non consente di misurare correttamente il "risultato energetico" ottenuto, in quanto il confronto non avviene tra elementi omogenei;
- riconosciuto l'applicazione della detrazione del 50%, limitatamente alla quota parte delle spese dell'impianto (compresa la caldaia), riferibili alla porzione di edificio esistente.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti



ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)

p.g. 1